

# COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)
Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)
PEC: utc@pec.comune.buccino.sa.it

# Ordinanza n. 4 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Buccino fino al 15 gennaio 2022.

#### IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»:

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

VISTA la circolare del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove si rileva che l'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso del Comune di Buccino circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'aumento esponenziale, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi;

**DATO ATTO** che l'Ordine Nazionale dei Medici, stante l'attuale situazione di emergenza epidemiologica, ha chiesto al Governo di procrastinare di almeno 15 giorni l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

RITENUTO opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza anche delle Scuole Secondarie di secondo grado fino al 15 gennaio 2022 ai fini dell'accertamento di ulteriori ed eventuali casi di positività tra gli alunni e il personale docente e non docente;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

### **ORDINA**

in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la sospensione dell'attività didattica in presenza, **fino al 15 gennaio 2022**, oltre agli istituti di Istruzione Superiore, anche della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto.

## DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Buccino:
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Buccino;
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

## **DISPONE LA TRASMISSIONE**

- A S.E. il Prefetto di Salerno;
- Al Comandante della Polizia Municipale:
- Alla Stazione Carabinieri di Buccino per quanto di competenza;
- All'Asl di competenza territoriale;
- All'Unità di Crisi della Regione Campania;
- Alla Provincia di Salerno:

#### **AVVISA CHE**

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

Buccino, 10 gennaio 2022

II Sindaço Dott. Nicola PARISI